

Numero della proposta

106

CAMERA DEI DEPUTATI

Sessione 1865-66.

Proposta di Legge presentata nella tornata del 4. Maggio 1866.

dal Abbinista *U. Interni D. Grazia e Giustizia*

OGGETTO

Relatore *Crispi*

Approvata nella tornata del 9. Maggio 1866.

N° 106

Facoltà straordinaria al Governo di provvedere
alla difesa ed alla sicurezza interne
dello Stato.

COMMISSIONE ELETTA DAGLI UFFICI

- 1 Boggio
- 2 Nelli
- 3 Fosse
- 4 Comin
- 5 Crispi
- 6 Guerrieri
- 7 Pirauelli
- 8 Mazzarella
- 9 Guerrazzi

COSTITUZIONE DELLA COMMISSIONE

Presidente Pirauelli
 Segretario Mazzarella
 Relatore Crispi

DISCUSO NEGLI UFFICI

il 5 Maggio 1966

PRESENTATA LA RELAZIONE

il 7 Maggio 1966

Approvata la Legge nella tornata del 5 Maggio 1966

CONVOCAZIONI DELLA COMMISSIONE

Alle ore	del 5 Maggio 1966	nel
Alle ore	del	nel
Alle ore	del	nel
Alle ore	del	nel
Alle ore	del	nel
Alle ore	del	nel
Alle ore	del	nel
Alle ore	del	nel
Alle ore	del	nel
Alle ore	del	nel
Alle ore	del	nel
Alle ore	del	nel
Alle ore	del	nel
Alle ore	del	nel
Alle ore	del	nel
Alle ore	del	nel
Alle ore	del	nel
Alle ore	del	nel
Alle ore	del	nel

NB. Il Segretario è pregato di indicare la costituzione della Commissione; ed, occorrendole, di ritenere parte dei documenti o tutto l'incartamento, di farne apposita annotazione nella seconda pagina della cartella, che occorre venga sempre restituita alla Segreteria.

CAMERA DEI DEPUTATI

PROGETTO DI LEGGE

presentato dal ministro dell'interno (CHIAVES)
e dal ministro di grazia, giustizia e culti (DE FALCO)

nella tornata del 4 maggio 1866

**Facoltà straordinaria al Governo di provvedere alla difesa
ed alla sicurezza interna dello Stato.**

SIGNORI! — Se i bisogni della pubblica finanza, che la necessità della difesa del paese ha resi eccezionali, persuasero testè il Parlamento ad accordare straordinarii mezzi al Governo del Re per provvedervi, quella ragione stessa muove ora il Governo a domandarvi altre straordinarie facoltà per provvedere alla sicurezza interna dello Stato.

La commozione che in ogni parte del Regno si è destata al primo sentore di una possibilità di guerra, richiama sulla sicurezza interna del paese straordinaria sollecitudine, ora tanto più che viene da molte provincie allontanato buon nerbo di truppe.

Il bisogno di mantenere raccolte ad uno scopo le forze e la irremovibile determinazione del Governo di serbare contro ogni atto inconsulto inalterata la propria autorità, esigono di evitare ed impedire ogni occasione a moti incompolti cui potrebbe dar luogo lo stesso sacro entusiasmo per la patria, qualora i nemici d'Italia cercassero di trarne profitto fuorviandolo dai suoi legittimi fini.

Quindi, mentre vogliamo sia reso omaggio alla incolumità delle nostre istituzioni, dichiarando che solo si vuol munito il Governo di facoltà straordinarie per la difesa e sicurezza dello Stato, vi proponiamo con fiducia il seguente disegno di legge che abbiamo l'onore di raccomandare al vostro suffragio.

PROGETTO DI LEGGE

VITTORIO EMANUELE II

per grazia di Dio e per volontà della nazione

RE D'ITALIA.

Articolo unico.

Fino a tutto luglio del corrente anno, sono accordate straordinarie facoltà al Governo del Re per provvedere con decreti reali alla difesa ed alla sicurezza pubblica dello Stato.

CAMERA DEI DEPUTATI

RELAZIONE DELLA COMMISSIONE

composta dei deputati

**BOGGIO, RAEI, FOSSA, COMIN, CRISPI, GUERRIERI,
PISANELLI, MAZZARELLA, GUERRAZZI**

sul progetto di legge presentato dal ministro dell'interno
e dal ministro di grazia, giustizia e culti

nella tornata del 4 maggio 1866

**Facoltà straordinaria al Governo di provvedere alla difesa
ed alla sicurezza interna dello Stato.**

Tornata del 7 maggio 1866

SIGNORI! — Il disegno di legge presentato il 4 maggio corrente dai ministri dell'interno e della giustizia non incontrò il favore degli uffici della Camera.

La formola ministeriale era tale da dar luogo ad erronee interpretazioni, perchè pareva, a prima giunta, che venissero domandati poteri dittatoriali al Parlamento durante la sessione legislativa e per un tempo limitato, il quale, ove il bisogno delle misure richieste fosse reale, non era punto possibile determinare.

La vostra Commissione, chiamati nel suo seno i due ministri proponenti ed il presidente del Consiglio, gli invitò a voler esporre quali fossero le loro intenzioni e quali, a loro avviso, le attuali esigenze della sicurezza del paese. Dopo le spiegazioni ottenute che valsero a dissipare ogni apprensione, la vostra Commissione fu unanime nel deliberare il seguente disegno di legge, col quale è convinta d'aver soddisfatto alle sollecitudini del Ministero.

Non è una legge di guerra questa, che sottoponiamo ai vostri suffragi: essa non sarebbe opportuna e noi del resto non ne avemmo il mandato dagli uffici. La nostra legge ha per iscopo di garantire lo Stato dai pericoli che potrebbero sorgere, per opera dei nemici dell'unità nazionale, nelle condizioni d'incerta pace nelle quali al presente si versa il paese. Qualora sorga il bisogno, il Parlamento avviserà se le leggi vigenti bastino, o se una nuova ne sia necessaria per la difesa delle libertà e della indipendenza della patria nostra.

La necessità delle disposizioni della presente legge sono così evidenti, che ci riputiamo assoluti di esporre le ragioni particolari che ci han mossi a presentarla.

CRISPI, relatore.

PROGETTO DEL MINISTERO

Articolo unico.

Fino a tutto luglio del corrente anno, sono accordate straordinarie facoltà al Governo del Re per provvedere con decreti reali alla difesa ed alla sicurezza pubblica dello Stato.

PROGETTO DELLA COMMISSIONE

Art. 1.

È vietato d'or innanzi di pubblicare, per mezzo della stampa o di qualsivoglia artificio meccanico atto a riprodurre il pensiero, notizie o polemiche relative ai movimenti militari nel regno.

Art. 2.

Il reato, di cui all'articolo precedente, sarà punito col carcere da 6 giorni a 6 mesi, e con una multa estensibile sino a 500 lire, oltre la soppressione dello scritto o dello stampato.

Il giudice potrà applicare una sola delle suddette pene, ove lo esiga l'entità del reato.

L'azione penale contro il medesimo reato potrà essere esercitata cumulativamente contro l'autore dello scritto, l'editore o il tipografo che l'abbia stampato o pubblicato, il direttore od il gerente del giornale incriminato.

Il giudizio di cotesto reato è devoluto ai tribunali correzionali.

Art. 3.

Il Governo del re avrà la facoltà di assegnare per un tempo non maggiore di un anno il domicilio coatto agli oziosi, ai vagabondi, ai camorristi ed a tutte le persone ritenute sospette secondo le designazioni del Codice penale del 20 novembre 1859, le quali saranno pubblicate ed avranno forza di legge nelle provincie toscane.

Le stesse disposizioni saranno applicabili alle persone indiziate di voler restaurare l'antico ordine di cose, o nuocere in qualunque modo all'unità d'Italia.

Art. 4.

La presente legge avrà vigore sino a tutto il 31 luglio 1866.

Pillati

302

SESSIONE 1865-1866

N° 106-A

CAMERA DEI DEPUTATI

RELAZIONE DELLA COMMISSIONE

composta dei deputati

**BOGGIO, RAELI, FOSSA, COMIN, CRISPI, GUERRIERI,
PISANELLI, MAZZARELLA, GUERRAZZI**

sul progetto di legge presentato dal ministro dell'interno
e dal ministro di grazia, giustizia e culti

nella tornata del 4 maggio 1866

**Facoltà straordinaria al Governo di provvedere alla difesa
ed alla sicurezza interna dello Stato.**

Tornata del 7 maggio 1866

SIGNORI! — Il disegno di legge presentato il 4 maggio corrente dai ministri dell'interno e della giustizia non incontrò il favore degli uffici della Camera.

La formola ministeriale era tale da dar luogo ad erronee interpretazioni, perchè pareva, a prima giunta, che venissero domandati poteri dittatoriali al Parlamento durante la sessione legislativa e per un tempo limitato, il quale, ove il bisogno delle misure richieste fosse reale, non era punto possibile determinare.

La vostra Commissione, chiamati nel suo seno i due ministri proponenti ed il presidente del Consiglio, gli invitò a voler esporre quali fossero le loro intenzioni e quali, a loro avviso, le attuali esigenze della sicurezza del paese. Dopo le spiegazioni ottenute che valsero a dissipare ogni apprensione, la vostra Commissione fu unanime nel deliberare il seguente disegno di legge, col quale è convinta d'aver soddisfatto alle sollecitudini del Ministero.

Non è una legge di guerra questa, che sottoponiamo ai vostri suffragi: essa non sarebbe opportuna e noi del resto non ne avemmo il mandato dagli uffici. La nostra legge ha per iscopo di garantire lo Stato dai pericoli che potrebbero sorgere, per opera dei nemici dell'unità nazionale, nelle condizioni d'incerta pace nelle quali al presente si versa il paese. Qualora sorga il bisogno, il Parlamento avviserà se le leggi vigenti bastino, o se una nuova ne sia necessaria per la difesa delle libertà e della indipendenza della patria nostra.

La necessità delle disposizioni della presente legge sono così evidenti, che ci riputiamo assoluti di esporre le ragioni particolari che ci han mossi a presentarla.

CRISPI, *relatore.*

PROGETTO DEL MINISTERO

~~Articolo unico.~~

Fino a tutto luglio del corrente anno, sono accordate straordinarie facoltà al Governo del Re per provvedere con decreti reali alla difesa ed alla sicurezza pubblica dello Stato.

I Delle annuie nazionali, salvo la riproduzione delle notizie che siano ufficialmente emanate o pubblicate dal governo.

I per cui si sia fondato motivo di giudicare che si adopriano per restituire l'antica stato di cose, o per mettere in qualunque modo all'unità d'Italia e alla sua libera istituzione.

Art. 4.

Per caso di trasgressione alle disposizioni date dall'autorità nei termini dell'articolo precedente il Governo dell'allorquando o del compimento di competenza nella forma del carcere.

Art. 5.

Il giudizio dei reati menzionati negli art. 2. e 4. è devoluto ai tribunali correzionali.

Art.

PROGETTO DELLA COMMISSIONE

Art. 1.

È vietato d'ora innanzi di pubblicare, per mezzo della stampa o di qualsivoglia artificio meccanico atto a riprodurre il pensiero, notizie o polemiche relative ai movimenti militari nel regno.

Art. 2.

Il reato, di cui all'articolo precedente, sarà punito col carcere da 6 giorni a 6 mesi, e con una multa estensibile sino a 500 lire, oltre la soppressione dello scritto o dello stampato.

Il giudice potrà applicare una sola delle suddette pene, ove lo esiga l'entità del reato.

L'azione penale contro il medesimo reato potrà essere esercitata cumulativamente contro l'autore dello scritto, l'editore e il tipografo che l'abbia stampato o pubblicato, il direttore e il gerente del giornale incriminato.

I ed
I ed

~~Il giudizio di cotesto reato è devoluto ai tribunali correzionali.~~

Art. 3.

Il Governo del re avrà la facoltà di assegnare per un tempo non maggiore di un anno il domicilio coatto agli oziosi, ai vagabondi, ai camorristi ed a tutte le persone ritenute sospette secondo le designazioni del Codice penale del 20 novembre 1859, le quali saranno pubblicate ed avranno forza di legge nelle provincie toscane.

Le stesse disposizioni saranno applicabili alle persone indiziate di voler ristaurare l'antico ordine di cose, o nuocere in qualunque modo all'unità d'Italia.

Art. 6.

La presente legge avrà vigore sino a tutto il 31 luglio 1866.

Approvato nella Camera del 9 Maggio 1866.

Pallesi



547

*Il Ministero dell'Interno ed il Ministro Guardasigilli di
S. M. e S. R. sono autorizzati di presentare al Parlamento
un progetto di legge per ottenere fino a tutto luglio prossimo
sino per provvedere ad alcuni reali alla difesa ed alla
sicurezza pubblica dello Stato.
Dato a Roma addì 3 maggio 1866*

Vittorio Emanuele II

*Alf. La Marmora
Giuseppe
Crispien*